SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma Anno 138° — Numero 206

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 4 settembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 28 agosto 1997, n. 284.

Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alle iniziative per la prevenzione della cecità e per la realizzazione e la gestione di centri per l'educazione e la riabilitazione visiva è destinato, a decorrere dall'esercizio 1997, uno stanziamento annuo di lire 6.000 milioni.

Art. 2.

1. Lo stanziamento di cui all'articolo 1 è destinato, quanto a lire 5.000 milioni, alle regioni per la realizzazione delle iniziative di cui al medesimo articolo, da attuare mediante convenzione con centri specializzati, per la creazione di nuovi centri dove questi non esistano ed il potenziamento di quelli già esistenti.

2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma 1, nonché i requisiti organizzativi, strutturali e funzionali dei centri di cui al medesimo comma 1.

3. La restante disponibilità di lire 1.000 milioni è assegnata alla Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, per le attività istituzionali.

4. L'attività della Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità è sottoposta alla vigilanza del Ministero della sanità.

5. La Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, entro il 31 marzo di ciascun anno, trasmette al Ministero della sanità una relazione sull'attività svolta nell'esercizio precedente nonché sull'utilizzazione dei contributi di cui al comma 3.

6. Le regioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, forniscono al Ministero della sanità gli elementi informativi necessari per la puntuale valutazione dei risultati ottenuti nella prevenzione della cecità, nell'educazione e nella riabilitazione visiva, tenendo conto del numero dei soggetti coinvolti e dell'efficacia.

7. Il Ministro della sanità, entro il 30 settembre di ciascun anno, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle politiche inerenti la prevenzione della cecità, l'educazione e la riabilitazione visiva nonché sull'utilizzazione dei contributi erogati dallo Stato per tali finalità.

Art. 3.

1. Le regioni, anche d'intesa, possono istituire appositi centri o servizi di educazione permanente e di sperimentazione per le attività lavorative ed occupazionali allo scopo di promuovere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo delle persone prive della vista che presentino ulteriori minorazioni di natura sensoriale, motoria, intellettiva e simbolico-relazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato un contributo annuo di lire 12.000 milioni a decorrere dall'anno 1998. Le regioni possono proporre al Ministro per la solidarietà sociale programmi pluriennali di intervento, secondo le modalità ed i criteri definiti con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In relazione alle finalità di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 1998 è concesso alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, un contributo annuo di lire 2.000 milioni per le attività di ricerca e di coordinamento stabilite dallo statuto della medesima Federazione.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2, pari a lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, pari a lire 14.000 milioni a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 agosto 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 847):

Presentato dal sen. VALLETTA ed altri il 2 luglio 1996.

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede referente, il 26 luglio 1996, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 12ª commissione, in sede referente, il 28 gennaio 1997; 12 febbraio 1997; 12, 25 marzo 1997.

Assegnato nuovamente alla 12ª commissione, in sede deliberante, il 15 aprile 1997, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 12ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 16 aprile 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3609):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede legislativa, il 28 maggio 1997, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla XII commissione il 10, 25 giugno 1997; il 2 luglio 1997 e approvato, con modificazioni, il 24 luglio 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 847/*B*):

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede deliberante, il 25 luglio 1997, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 12ª commissione il 29 luglio 1997 e approvato il 31 luglio 1997.

97G0319

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 maggio 1997.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo dei CCNL per l'area della dirigenza sanitaria, professionale tecnica ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale, relativo al quadriennio normativo 1994-1997 ed ai bienni economici 1994-1995 e 1996-1997, concordato in data 30 aprile 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CONFEDIR, UGL, CISAL, CONF.SAL, USPPI e UNIONQUADRI (le ultime quattro ammesse con riserva) e le organizzazioni sindacali AUPI, SNABI, SINAFO, USINCI/SICUS, CIDA/SIDIRS, CISL/FISOS/Dirigenti, Federazione nazionale FP CGIL/Dirigenza e UIL/SANITÀ/ Dirigenza.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;

Viste le direttive del 5 settembre 1994, del 1° febbraio 1995 e del 7 febbraio 1996 impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo avere acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995), ed in particolare l'art. 2, comma 13, con il quale è stata determinata in lire 2.520 miliardi, in lire 4.200 miliardi ed in lire 4.200 miliardi, rispettivamente per gli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli «Enti pubblici non economici», delle «Regioni e delle autonomie locali», del «Servizio sanitario nazionale» e delle «Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione», ed è stato previsto che le «competenti Amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci»;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria per il 1996), ed in particolare l'art. 2, commi da 9 a 13, con il quale è stata determinata in lire 1.767,96 miliardi, in lire 4.062,52 miliardi ed in lire 4.911,87 miliardi, rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali per il personale del settore pubblico, ed è stato previsto che le «compententi Amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci»;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale, relativi, rispettivamente, al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, per gli aspetti normativi e dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, per gli aspetti economici ed al periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997, per gli aspetti economici sottoscritti il 5 dicembre 1996;

Vista la lettera prot. n. 3103 del 7 maggio 1997, con la quale l'ARAN — in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni — ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il testo del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo dei CCNL per l'area della dirigenza sanitaria, professionale tecnica ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale, relativo al quadriennio normativo 1994-1997 ed ai bienni economici 1994-1995 e 1996-1997, concordato in data 30 aprile 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CONFEDIR, UGL, CISAL, CONF.SAL, USPPI e UNIONQUADRI (le ultime quattro ammesse con riserva) e le organizzazioni sindacali AUPI, SNABI, SINAFO, USINCI/SICUS, CIDA/SIDIRS, CISL/FISOS/Dirigenti, Federazione Nazionale FP CGIL/Dirigenza e UIL/SANITÀ/Dirigenza.

Visto il «Testo concordato» in precedenza indicato, il quale è stato inviato unitamente ad una relazione tecnico-finanziaria;

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Visto il citato art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, il quale prevede anche che «per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali» il Governo, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, «provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

Vista la lettera prot. n. 14975/97/7.515 del 9 maggio 1997, con la quale è stata chiesta l'«Intesa» della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, precisando che «tenuto conto dei tempi ristrettissimi previsti dalla richiamata normativa ... nel caso non intervenga risposta entro cinque giorni ... si riterrà acquisita l'Intesa»;

Considerato che non è intervenuta risposta alla predetta lettera del 9 maggio 1997 entro gli indicati cinque giorni per cui l'intesa della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano deve ritenersi acquisita;

Considerato che il predetto testo concordato non risulta, in generale, in contrasto con le citate direttive del 5 settembre 1994, del 1° febbraio 1995 e del 7 febbraio 1996, impartite, a seguito di intesa intervenuta con il Ministero del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 maggio 1997 concernente l'«Autorizzazione alla sottoscrizione» del predetto testo concordato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen. Franco Bassanini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»;

A nome del Governo;

Autorizza

ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione dell'allegato testo del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo dei CCNL per l'area della dirigenza sanitaria, professionale tecnica ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale, relativo al quadriennio normativo 1994-1997 ed ai bienni economici 1994-1995 e 1996-1997, concordato in data 30 aprile 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CONFEDIR, UGL, CISAL, CONF.SAL, USPPI e UNIONQUADRI (le ultime quattro ammesse con riserva) e le organizzazioni sindacali AUPI, SNABI, SINAFO, USINCI/SICUS, CIDA/SIDIRS, CISL/FISOS/Dirigenti, Federazione Nazionale FP CGIL/Dirigenza e UIL/SANITÀ/ Dirigenza.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

Roma, 22 maggio 1997

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1997
Atti di Governo, registro n. 108, foglio n. 5

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito della registrazione avvenuta in data 24 giugno 1997 da parte della Corte dei conti del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 1997, con il quale l'A.RA.N. viene autorizzata a sottoscrivere il testo del CCNL integrativo concordato in data 30 aprile 1997, il giorno 1° luglio 1997 alle ore 12, presso la sede dell'A.RA.N., ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni e organizzazioni sindacali di categoria:

C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. - CIDA - CISAL - CONFE.DIR. - CONFSAL - USPPI - UNIONQUADRI - R.d.B/CUB - UGL - AUPI - SNABI - SINAFO - USINCI/SICUS - CIDA/SIDIRSS - FIST C.I.S.L./ DIRIGENTI, FEDERAZIONE NAZ.LE FP CGIL/ DIRIGENZA e UIL/SANITÀ DIRIGENZA.

Le parti si danno atto che l'ammissione con riserva alla sottoscrizione del presente contratto delle sigle sindacali indicate riguarda solo il CCNL del secondo biennio di parte economica 1996-1997. La UGL ha partecipato alle trattative e sottoscrive per i correttivi relativi al quadriennio normativo e al primo biennio econo-

mico. Al termine le parti concordano l'unito testo di accordo integrativo del CCNL relativo al quadriennio di parte normativa 1994/1997 e di parte economica 1994/1995, sottoscritto il 5 dicembre 1996, e del CCNL di parte economica 1996/1997, sottoscritto il 5 dicembre 1996, dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del comparto sanità.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO PER L'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL COMPARTO SANITÀ.

PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 1994-1997
PARTE ECONOMICA BIENNI 1994-1995 e 1996-1997

Art. 1.

Errata-corrige

1. Nella tabella allegato 2 al CCNL del 5 dicembre 1996, relativo al quadriennio normativo e al primo biennio economico, il valore della retribuzione di posizione - parte fissa - spettante al primo livello dirigenziale del ruolo sanitario - ex decimo livello qualificato, per un mero errore materiale, è indicato in L. 7.824 invece di L. 8.969.

2. Di conseguenza nella tabella allegato 1 al CCNL del 5 dicembre 1996, relativo al secondo biennio economico, il valore della retribuzione di posizione - parte fissa - spettante al primo livello dirigenziale del ruolo sanitario - ex decimo livello qualificato è di L. 12.428 e non di L. 11.283.

Art. 2.

Retribuzione di posizione

1. La retribuzione di posizione, prevista dalle tabelle allegato 2 e allegato 1 rispettivamente dei CCNL sottoscritti in data 5 dicembre 1996 e relativi al primo e del secondo biennio di parte economica costituisce comunque, in entrambe le componenti fissa e variabile, il minimo contrattuale della retribuzione di posizione. I valori indicati nella tabella 1 allegata al CCNL del secondo biennio sono, quindi, la base di partenza per la rideterminazione dei valori della componente variabile dopo la graduazione delle funzioni da effettuarsi in azienda ai sensi dell' art. 50, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'art. 58. La componente variabile della retribuzione di posizione - tanto quella contrattualmente fissata, quanto quella eventualmente rideterminata dall'azienda dopo la graduazione delle funzioni - è riducibile in tutto o in parte esclusivamente in caso di valutazione negativa ai sensi dell' art. 57.

Art. 3.

Mobilità

1. Il preavviso previsto dall'art. 38, comma 10, del CCNL del 5 dicembre 1996 da parte del dirigente sostituisce la richiesta di nulla osta dell'azienda o ente anche nei casi di mobilità disciplinati dagli articoli 12, comma 2, punto *A)*, e 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990. In quest'ultimo caso le aziende ed enti interessati comunicano l'avvenuto trasferimento alle rispettive regioni in luogo del nulla osta non più richiesto.

Art. 4.

Retribuzione individuale di anzianità

1. In caso di vincita di concorso o conferimento di incarico ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 presso la stessa o altra azienda o ente nonché in caso di trasferimento, il dirigente, anche se accede per la prima volta alla qualifica dirigenziale ma risulti già dipendente del Servizio sanitario nazionale, conserva a titolo personale la retribuzione individuale di anzianità eventualmente già acquisita.

Art. 5.

Norma transitoria

1. Nel CCNL del 5 dicembre 1996 all'art. 68, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti commi:

«10. Ai dirigenti che, nel periodo intercorrente tra il 1° dicembre 1995 e il 5 dicembre 1996, abbiano conseguito, a seguito di concorso, la posizione funzionale corrispondente all'ex decimo livello dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo - fascia A di cui all'art. 18, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 502/1992 ovvero all'art. 26, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, a far data dalla nomina viene attribuita la retribuzione tabellare e la retribuzione di posizione prevista dal presente contratto per l'ex decimo livello secondo il ruolo di appartenenza. Le aziende ed enti effettuano i conguagli relativi ai periodi eventualmente già riconosciuti agli interessati quali dirigenti di ex nono livello.

11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano altresì ai concorsi in atto alla data di entrata in vigore del presente contratto per i quali — alla medesima data del 5 dicembre 1996 — risulti già espletata la prova scritta».

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti si danno atto che, in conseguenza dell'errata corrige di cui all'art. 1 del presente contratto integrativo i valori complessivi della retribuzione di posizione dell'ex decimo livello qualificato del ruolo sanitario — dati dalla somma delle due compenenti — sono i seguenti:

primo biennio: L. 11.140;

secondo biennio: dal 1° gennaio 1997 = L. 18.188 dal 31 dicembre 1997 = L. 19.465.

97A6878

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 maggio 1997.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo dei CCNL per l'area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale, relativo al quadriennio normativo 1994-1997 ed ai bienni economici 1994-1995 e 1996-1997, concordato in data 30 aprile 1997 tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali mediche maggiormente rappresentative ANAAO-ASSOMED, ANPO, Fed. CISL Medici-COSIME, Fed. FP CGIL Med.-UIL Med.-FIALS Med.-CUMI AMFUP, SIMET, SIVEMP, SNR, UMSPED (AAROI, AIPAC) - CIDA.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;

Viste le direttive del 5 settembre 1994, del 1° febbraio 1995 e del 7 febbraio 1996 impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo avere acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995), ed in particolare l'art. 2, comma 13, con il quale è stata determinata in lire 2.520 miliardi, in lire 4.200 miliardi ed in lire 4.200 miliardi, rispettivamente per gli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli «Enti pubblici non economici», delle «regioni e delle autonomie locali», del «Servizio sanitario nazionale» e delle «Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione», ed è stato previsto che le «competenti Amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci»;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria per il 1996), ed in particolare l'art. 2, commi da 9 a 13, con il quale è stata determinata in lire 1.767,96 miliardi, in lire 4.062,52 miliardi ed in lire 4.911,87 miliardi, rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali per il personale del settore pubblico, ed è stato previsto che le «compententi Amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci»;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale, relativi, rispettivamente, al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, per gli aspetti normativi e dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, per gli aspetti economici ed al periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997, per gli aspetti economici sottoscritti il 5 dicembre 1996;

Vista la lettera prot. n. 3104 del 7 maggio 1997, con la quale l'ARAN — in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni — ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il testo del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo dei CCNL per l'area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale, relativo al quadriennio normativo 1994-1997 ed ai bienni economici 1994-1995 e 1996-1997, concordato in data 30 aprile 1997 tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali mediche maggiormente rappresentative ANAAO-ASSOMED, ANPO, Fed. CISL Medici-COSIME, Fed. CGIL Med.-UIL Med.-FIALS Med.-CUMI AMFUP, SIMET, SIVEMP, SNR, UMSPED (AAROI, AIPAC) - CIDA;

Visto il «testo concordato» in precedenza indicato, il quale è stato inviato unitamente ad una relazione tecnico-finanziaria;

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, — come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 —, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Visto il citato art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, il quale prevede anche che «per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali» il Governo, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, «provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

Vista la lettera prot. n. 14977/97/7.515 del 9 maggio 1997, con la quale è stata chiesta l'«Intesa» della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, precisando che «tenuto conto dei tempi ristrettissimi previsti dalla richiamata normativa ... nel caso non intervenga risposta entro cinque giorni ... si riterrà acquisita l'Intesa»;

Considerato che non è intervenuta risposta alla predetta lettera del 9 maggio 1997 entro gli indicati cinque giorni per cui l'intesa della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano deve ritenersi acquisita;

Considerato che il predetto testo concordato non risulta, in generale, in contrasto con le citate direttive del 5 settembre 1994, del 1° febbraio 1995 e del 7 febbraio 1996, impartite, a seguito di intesa intervenuta con il Ministero del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;

Considerato che il testo concordato apporta unicamente integrazione e correzioni di errori materiali e chiarisce alcune clausole contrattuali relative ai CCNL dell'area medica e veterinaria stipulati il 5 dicembre 1996 e che lo stesso, come precisato nella relazione non comporta oneri aggiuntivi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 maggio 1997 concernente l'«autorizzazione alla sottoscrizione» del predetto testo concordato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen. Franco Bassanini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»;

A nome del Governo;

Autorizza

ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione dell'allegato testo del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo dei CCNL per l'area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale, relativo al quadriennio normativo 1994-1997 ed ai bienni economici 1994-1995 e 1996-1997, concordato in data 30 aprile 1997 tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali mediche maggiormente rappresentative ANAAO-ASSOMED, ANPO, Fed. CISL Medici-COSIME, Fed. FP CGIL Med.-UIL Med.-FIALS Med.-CUMI AMFUP, SIMET, SIVEMP, SNR, UMSPED (AAROI, AIPAC) - CIDA.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

Roma, 22 maggio 1997

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1997
Atti di Governo, registro n. 108, foglio n. 6

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito della registrazione avvenuta in data 24 giugno 1997 da parte della Corte dei conti del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 1997, con il quale l'A.RA.N. viene autorizzata a sottoscrivere il testo del CCNL integrativo concordato in data 30 aprile 1997, il giorno 2 luglio 1997 alle ore 15, presso la sede dell'A.RA.N., ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ed i rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali di categoria:

ANAAO-ASSOMED - CIMO-ASMD - ANPO - Fed. CISL Medici-COSIME - Fed. FP CGIL Med.-UIL Med.-FIALS Med.-CUMI AMFUP - FE.S.ME.D (ACOI - ANMCO - AOGOI - SUMI - SEDI-Fe.ME.PA-ANMDO) - SIMET - SIVEMP - SNR - UMSPED (AAROI - AIPAC) - CIDA.

Al termine della riunione le parti hanno concordato l'unito testo di accordo integrativo del CCNL relativo al quadriennio di parte normativa 1994-1997 e primo biennio di parte economica 1994-1995, sottoscritto il 5 dicembre 1996 e del CCNL di parte economica 1996-1997, sottoscritto il 5 dicembre 1996, dell'area della dirigenza medica e veterinaria.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO PER L'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL COMPARTO SANITÀ.

PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 1994-1997
PARTE ECONOMICA BIENNI 1994-1995 e 1996-1997

Art. 1.

Retribuzione di posizione

1. La retribuzione di posizione, prevista dalle tabelle allegato 3 e allegato 1 rispettivamente dei CCNL sottoscritti in data 5 dicembre 1996 e relativi al primo e del secondo biennio di parte economica costituisce comunque, in entrambe le componenti fissa e variabile, il minimo contrattuale della retribuzione di posizione. I valori indicati nella tabella 1 allegata al CCNL del secondo biennio sono, quindi, la base di partenza per

la rideterminazione dei valori della componente variabile dopo la graduazione delle funzioni da effettuarsi in azienda ai sensi dell'art. 51, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'art. 60. La componente variabile della retribuzione di posizione — tanto quella contrattualmente fissata, quanto quella eventualmente rideterminata dall'azienda dopo la graduazione delle funzioni — è riducibile in tutto o in parte esclusivamente in caso di valutazione negativa ai sensi dell'art. 59.

Art. 2.

Retribuzione di posizione del personale veterinario

1. Nelle tabelle allegato 3 e 1 dei CCNL del 5 dicembre 1996 relativi, rispettivamente, al quadriennio normativo e primo biennio economico e al secondo biennio economico, laddove viene indicato per la categoria dei veterinari l'«ex XI zooprof.» si deve intendere esclusivamente la figura del direttore di Istituto zooprofilattico sperimentale.

Art. 3.

Mobilità

1. Il preavviso previsto dall'art. 39, comma 10, del CCNL del 5 dicembre 1996 da parte del dirigente sostituisce la richiesta di nulla osta dell'azienda o ente anche nei casi di mobilità disciplinati dagli articoli 82, comma 2, punto *A)* e 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990. In quest'ultimo caso le aziende ed enti interessati comunicano l'avvenuto trasferimento alle rispettive regioni in luogo del nulla osta non più richiesto.

Art. 4.

Pronta disponibilità

1. Nel CCNL del 5 dicembre 1996 all'art. 20, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva si deve provedere esclusivamente la pronta disponibilità integrativa».

Art. 5.

Norma transitoria

1. Nel CCNL del 5 dicembre 1996 all'art. 70, dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti commi:

«12. Ai dirigenti medici e veterinari che, nel periodo intercorrente tra il 1° dicembre 1995 e il 5 dicembre 1996, abbiano conseguito, a seguito di concorso, la posizione funzionale corrispondente all'ex X livello - fascia A, di cui all'art. 18, comma *2-bis*, del decreto legislativo n. 502/1992, a far data dalla nomina viene attribuita la retribuzione tabellare e la retribuzione di posizione prevista dal presente contratto per l'ex X livello secondo la qualifica di appartenenza. Le aziende ed enti effettuano i conguagli relatvi ai periodi eventualmente già ricononosciuti agli interessati quali dirigenti di ex IX livello.

13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano altresì ai concorsi in atto alla data di entrata in vigore del presente contratto per i quali — alla medesima data del 5 dicembre 1996 — risulti già espletata la prova scritta».

97A6879

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 9 giugno 1997.

Dichiarazione di eccedenza del personale nei ruoli della comunità montana «Versante Jonico».

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, in particolare l'art. 3, commi da 47 a 52;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 27 febbraio 1995, n. 112, recante la disciplina delle dichiarazioni di eccedenza e di collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali in data 3 marzo 1997 con il quale è stata conferita la delega al Sottosegretario di Stato prof. Ernesto Bettinelli ad emanare, tra l'altro, provvedimenti inerenti le procedure di mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

Considerato che la comunità montana «Versante Jonico» (Catanzaro) con delibera consiliare n. 18 del 12 luglio 1995 ha determinato i carichi di lavoro e la dotazione organica definitiva;

Vista la nota n. 16123/C.2573 del 29 gennaio 1997 del Ministero dell'interno - Direzione centrale segretari comunali e provinciali e del personale degli enti locali, con la quale è stata trasmessa copia della decisione della commissione centrale per gli organici degli enti locali del 16 ottobre 1996, con la quale si ribadisce la validità della dotazione organica della comunità montana «Versante Jonico» (Catanzaro);

Considerato che con detta rideterminazione della dotazione organica è stata individuata una posizione di eccedenza nell'ottava qualifica, profilo di architetto, una posizione di eccedenza nella settima qualifica, profilo di istruttore direttivo area tecnica, due posizioni di eccedenza nella sesta qualifica, profilo di geometra;

Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica n. 2848 del 10 aprile 1997, con la quale in base all'art. 2, comma 4, del citato decreto n. 112/1995 è stato inviato alle rappresentanze sindacali il prospetto riepilogativo dal quale risultano le eccedenze;

Considerato che nei termini previsti dal comma 4, art. 2, del decreto del Ministro per la funzione pubblica del 27 febbraio 1995, n. 112, non sono pervenute osservazioni dalle Confederazioni ed organizzazini sindacali di categoria;

Ritenuto necessario procedere alla dichiarazione delle eccedenze risultanti presso la comunità montana «Versante Jonico» (Catanzaro);

Decreta:

Art. 1.

Per effetto dell'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 febbraio 1995, n. 112, a seguito della rideterminazione della dotazione organica secondo i carichi di lavoro è dichiarata l'eccedenza, nei ruoli della comunità montana «Versante Jonico» (Catanzaro), di n. 1 unità, ottava qualifica funzionale, profilo di architetto, di n. 1 unità, settima qualifica funzionale, profilo di istruttore direttivo area tecnica, n. 2 unità, sesta qualifica funzionale, profilo di geometra, per un totale di n. 4 unità.

Il presente decreto è inviato per la registrazione alla ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 9 giugno 1997

p. *Il Ministro per la funzione pubblica*
BETTINELLI

97A6863

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 luglio 1997.

Modificazione al decreto ministeriale 22 giugno 1935, concernente deroghe all'obbligo del riposo domenicale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, il quale prevede che il riposo settimanale di ventiquattro ore consecutive può cadere in giorno diverso dalla domenica, mediante turni al personale addetto all'esercizio di determinate attività;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1935, e successive modificazioni ed integrazioni, attuativo della norma testè citata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1958, n. 72, modificativo del decreto ministeriale 22 giugno 1935;

Considerato che esigenze di carattere tecnico-produttivo giustificano l'adozione del ciclo continuo nell'industria dolciaria per i prodotti a base di cacao, prodotti dolciari da forno, confetteria, con la conseguenza di determinare deroga all'obbligo del riposo domenicale per il personale addetto alle operazioni di fabbricazione, confezionamento e spedizione;

Sentite le organizzazioni sindacali di settore;

Ritenuta la necessità di apportare variazioni al n. 15 della tabella II annessa al più volte citato decreto ministeriale 22 giugno 1935;

Decreta:

La voce n. 15 della tabella II annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, e successive modificazioni, concernente la determinazione delle attività alle quali è applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1935, n. 370, è modificata come segue:

Numero	Natura dell'attività	Operazioni per le quali è concessa la deroga
15	Prodotti a base di cacao, prodotti dolciari da forno, confetteria	Per il personale addetto alle operazioni di fabbricazione, confezionamento e spedizione

Roma, 21 luglio 1997

Il Ministro: TREU

97A6857

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 25 agosto 1997.

Aggiornamento e modificazioni dell'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, autorizzati a svolgere ricerche di carattere applicativo a favore delle piccole e medie industrie.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 27 febbraio 1982, che prevede l'inclusione in apposito albo dei laboratori di ricerca esterni pubblici e privati altamente qualificati e debitamente autorizzati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai quali devono rivolgersi le piccole e medie industrie che intendono beneficiare del contributo dello Stato per lo svolgimento di ricerche di carattere applicativo;

Visto il proprio decreto 14 maggio 1982 con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al predetto art. 4 che stabilisce l'aggiornamento annuale dell'albo dei laboratori;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983, con il quale è stato istituito l'albo dei laboratori, e i successivi decreti ministeriali 9 ottobre 1985, 26 febbraio 1987, 23 novembre 1988, 25 maggio 1990, 1° febbraio 1992, 23 giugno 1993, 15 dicembre 1994, 13 maggio 1996, 3 gennaio 1997 rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 1985, 2 marzo 1987, 2 dicembre 1988, 31 maggio 1990, 7 febbraio 1992, 30 giugno 1993, 22 dicembre 1994, 24 maggio 1996 e 15 gennaio 1997 con i quali è stato provveduto al completamento ed aggiornamento del medesimo;

Ravvisata l'esigenza di procedere all'aggiornamento annuale dell'albo in rapporto alle domande di iscrizione pervenute e alle comunicazioni di alcuni laboratori già inseriti in albo, in ordine alla cessazione dell'attività, al cambio della sede ed alla modifica della ragione sociale;

Viste le conclusioni alle quali è pervenuta la commissione consultiva di esperti, costituita con decreto ministeriale 6 agosto 1996, in ordine all'esame delle domande di iscrizione;

Considerato che la predetta riunione è stata convocata in sede di conferenza di servizio ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il decimo elenco integrativo dell'albo dei laboratori di ricerca esterni pubblici e privati che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

Piemonte

1) Ara S.r.l., via Vescovado, 5 - 13051 Biella;

2) C System S.r.l., via Guido Gozzano, 32 - 10019 Strambino (Torino).

Lombardia

3) Total Inchiostri S.p.a., via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano.

Veneto

4) Certottica S.c. a r.l., zona industriale Villanova 32013 Longarone (Belluno);

5) Enco S.r.l., via Lazzaris, 7 - 31027 Spresiano (Treviso);

6) M.B.S. Modelli Biologici Sperimentali S.r.l., via dell'Artigianato, 2 - 31030 Dosson di Casier (Treviso);

7) R. & C. Scientifica S.r.l., via Piave, 24 - 36077 Altavilla Vicentina (Vicenza);

8) Tecnogamma S.a.s. di Zanini E. & C., vicolo Ongarie, 13 - 31050 Morgano (Treviso).

Liguria

9) Consorzio per la gestione del centro di biotecnologie avanzate, v.le Benedetto XV, 10 - 16132 Genova;

10) In.Si.S. S.r.l., via San Domenico Guzman, 49 - 19100 La Spezia.

Emilia-Romagna

11) Bimota S.p.a., via Giaccaglia, 38 - 47037 Rimini;

12) Emicon S.r.l., via A. Dragoni, 59 - 47100 Forlì;

13) Engines Engineering S.r.l., via XXV Aprile, 63 40055 Castenaso (Bologna);

14) Euroelettra S.p.a., via Cantù, 1 - 42040 Marmirolo (Reggio Emilia);

15) Gruppo Elettric 80 - Bi Effe S.r.l., v.le Marconi, 23 - 42030 Viano (Reggio Emilia);

16) Infoter S.p.a., via per Cognento, 138 - 41010 Modena.

Lazio

17) Log.In - Servizi e sistemi avanzati per l'elettronica S.r.l., via Aurelia, 714 - 00165 Roma.

Abruzzi

18) Consorzio di ricerche applicate alla biotecnologia, via Cavour - 67051 Avezzano (L'Aquila).

Campania

19) Mecarm S.r.l., via Ponteselice (agglom. ASI) - 81100 Caserta.

Art. 2.

L'elenco dei laboratori di ricerca autorizzati ed inclusi nell'albo con il decreto ministeriale del 9 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 1985 è così modificato:

194) Snipaa S.r.l. modifica la denominazione in «Arte Casearia S.r.l.» e trasferisce la sede legale in «via Polonia, 30/33 - 41100 Modena».

Art. 3.

L'elenco dei laboratori di ricerca autorizzati ed inclusi nell'albo con il decreto ministeriale del 26 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 marzo 1987 è così modificato:

35) Neotron S.r.l. trasferisce la sede legale in «stradello Aggazzotti, 104 - 41100 frazione S. Maria di Mugnano (Modena)».

Art. 4.

L'elenco dei laboratori di ricerca autorizzati ed inclusi nell'albo con il decreto ministeriale del 1° febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 1992 è così modificato:

17) Nemko Alflab S.p.a. trasferisce la sede legale in «via Trento e Trieste, 116 - 20046 Biassono (Milano)».

Art. 5.

L'elenco dei laboratori di ricerca autorizzati ed inclusi nell'albo con il decreto ministeriale del 23 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1993 è così modificato:

39) Sipec Engineering S.r.l. modifica la denominazione in «Vehicle Engineering & Design S.r.l.» e trasferisce la sede legale in «via Europa, 106 - 25100 Concesio (Brescia)».

45) I.R.F.I. S.p.a. modifica la ragione sociale in «Biomedica Foscama - Industria chimico-farmaceutica S.p.a.».

Art. 6.

L'elenco dei laboratori di ricerca autorizzati ed inclusi nell'albo con il decreto ministeriale del 15 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 dicembre 1994 è così modificato:

15) Engin Soft S.r.l. modifica la denominazione in «Engin Soft Trading S.r.l.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 1997

Il Ministro: BERLINGUER

97A6864

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA IN COSENZA

DECRETO RETTORALE 23 luglio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il decreto rettorale 23 maggio 1992, n. 547, costitutivo del senato accademico integrato ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 16 della citata legge, rettificato con successivi decreti rettorali contenenti alcune sostituzioni nell'ambito delle diverse componenti;

Visto il decreto rettorale n. 232 del 17 gennaio 1996 con il quale è stato reso efficace, a decorrere dal 1° febbraio 1996, il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli studi della Calabria;

Vista la delibera con la quale il senato accademico integrato nella seduta del 19 febbraio 1996 ha approvato lo statuto dell'Università degli studi della Calabria;

Vista la delibera con la quale il cnsiglio di amministrazione nella seduta del 27 maggio 1996 ha espresso parere favorevole all'approvazione dello statuto;

Visto il decreto ministeriale del 9 novembre 1996 con il quale il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha chiesto il riesame dello statuto per motivi di legittimità;

Vista la delibera del 13 gennaio 1997 con la quale il consiglio di amministrazione ha proposto di resistere ai rilievi di legittimità espressi dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sullo statuto dell'Università;

Considerato che il senato accademico integrato nella seduta del 10 febbraio 1997 ha accolto i rilievi contenuti nel decreto ministeriale del 9 novembre 1996;

Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dagli organi accademici di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del senato accademico del 26 maggio 1997 e del consiglio di amministrazione del 3 luglio 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è così modificato:

Il comma 1 dell'art. 3.4 del Titolo III è sostituito dal seguente:

«Il consiglio di facoltà è composto da tutti i professori di ruolo, dai ricercatori, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento e dai professori incaricati stabilizzati della facoltà, nonché da una rappresentanza degli studenti».

L'ultimo comma dell'art. 7.1 è sostituito dal seguente:

«Gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i professori incaricati stabilizzati, ai fini dell'elettorato attivo e passivo, sono equiparati ai ricercatori confermati».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cosenza, 23 luglio 1997

Il rettore

97A6754

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 22 agosto 1997, n. 65.

Legge 3 aprile 1997, n. 94. Funzioni-obiettivo e analisi dei costi: ricognizione ed analisi dei servizi.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Alle amministrazioni centrali dello Stato
Alle ragionerie centrali presso le amministrazioni centrali dello Stato ed agli uffici centrali di ragioneria
Alla Corte dei conti
All'Istituto nazionale di statistica
All'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
All'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

Le recenti leggi n. 59 del 15 marzo, n. 94 del 3 aprile e n. 127 del 15 maggio 1997 riguardanti, rispettivamente, la riorganizzazione della pubblica amministrazione, la riforma delle norme di contabilità pubblica e la semplificazione dell'azione amministrativa introducono notevoli cambiamenti nel sistema organizzativo e di bilancio del nostro Paese.

Le più rilevanti innovazioni che interessano la materia contabile riguardano specificamente:

l'istituzione delle unità previsionali di base quali nuove unità di voto sostitutive dei capitoli, che, peraltro, rimangono ai soli fini della gestione e della rendicontazione;

la correlazione delle unità previsionali di base ai rispettivi centri di responsabilità amministrativa, che ne curano la gestione per il perseguimento degli obiettivi assegnati;

l'esposizione delle spese dello Stato secondo le funzioni-obiettivo, individuate sia per definire le politiche pubbliche di settore, sia per misurare il prodotto della attività amministrativa;

l'introduzione della contabilità analitica per centri di responsabilità e di costo.

Il decreto legislativo di attuazione della legge n. 94 del 1997 ha definito le unità previsionali di base che sono state prese a riferimento per la predisposizione del bilancio di previsione per il 1998 secondo il nuovo modello previsto dalla legge medesima.

Per ciò che concerne le funzioni-obiettivo, invece, dati i ristretti tempi per la presentazione al Parlamento del bilancio per il 1998, ci si è avvalsi di quelle individuate dalla Corte dei conti in occasione della predisposizione dei rendiconti sperimentali per il 1995 e per il 1996.

Di tale pregevole esperienza maturata ci si intende avvalere anche nella concreta esecuzione della ricognizione in oggetto, in stretta collaborazione con l'organo di controllo.

Quanto all'introduzione della contabilità analitica, la Ragioneria generale dello Stato, in qualità di organo di indirizzo, coordinamento e controllo sulla finanza pubblica, già dal 1994 ha avviato una attività di ricognizione, di analisi e di studio per verificare in via empirica le implicazioni derivanti dall'introduzione del sistema di controllo di gestione nella pubblica amministrazione.

Per garantire l'omogeneità dei dati ed una visione di sintesi per tutta la pubblica amministrazione, il richiamato decreto legislativo di attuazione della legge n. 94 del 1997 ha definito il sistema di contabilità economica che consente di costruire il profilo del costo dei prodotti-finalità erogati e di verificare le modalità di impiego delle risorse.

Le amministrazioni pubbliche devono, quindi, adottare le misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa e della gestione dei singoli centri di costo secondo tale sistema unico di contabilità economica analitica, anche armonizzato alle proprie esigenze organizzative per garantire il necessario supporto al controllo interno, interrelando rilevazioni e risultanze della contabilità analitica con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio, anche per il tramite delle coesistenti ragionerie centrali.

La definizione del bilancio di previsione 1999 e l'efficace attivazione della rilevazione e dell'analisi dei costi richiedono, sin d'ora, una ricognizione delle attività svolte dai diversi centri di responsabilità e di costo, per individuare i servizi posti in essere da ciascuna struttura ministeriale e per identificare, nel contempo, il prodotto delle attività amministrative.

A tal fine, può essere utilizzata la specifica metodologia di rilevazione e di analisi delle attività, basata su un criterio omogeneo per tutte le amministrazioni interessate, messa a punto nella cennata sperimentazione, che prevede l'articolazione dell'azione amministrativa per finalità, funzioni, obiettivi e servizi:

le finalità rappresentano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue;

le funzioni delineano le specifiche aree su cui lo Stato agisce per poter perseguire gli obiettivi primari;

i macroservizi esprimono le missioni perseguite da ciascuna amministrazione e sono realizzati nell'ambito di tutta la struttura organizzativa;

i servizi individuano l'insieme delle attività poste in essere da una struttura per la realizzazione di un obiettivo.

Il processo di costruzione della suesposta articolazione si avvale sia della visione omogenea e complessiva, che identifica le finalità e le funzioni in relazione agli obiettivi della pubblica amministrazione e alle esigenze conoscitive per il controllo della spesa pubblica; sia della visione specifica di ciascuna amministrazione, che fornisce il quadro delle attività peculiari di sua competenza espressivo dei servizi e dei macroservizi prodotti.

Pervenuti alla ricognizione delle attività svolte, la Ragioneria generale dello Stato procede, d'intesa con le amministrazioni, all'individuazione dei servizi e dei macroservizi e, successivamente, al loro collegamento con le funzioni e le finalità.

L'organo di riferimento per il delineato processo ricognitivo viene identificato nel «Servizio di controllo interno»; l'art. 3, comma 5, punto *b)*, della legge 11 luglio 1995, n. 273, infatti, ha attribuito allo stesso la competenza sul «... controllo di gestione sull'attività amministrativa dei dipartimenti, dei servizi e delle altre unità organizzative, evidenziando le cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati ...».

Il Servizio di controllo interno, anche sulla base delle modalità operative di attuazione del processo ricognitivo, coordina — all'interno dell'amministrazione di riferimento — le attività di definizione dei servizi.

Per garantire l'operatività della nuova classificazione funzionale del bilancio dal 1999 e il corretto funzionamento del nuovo sistema di contabilità economica appare necessario attivare opportuni contatti con i suddetti Servizi di controllo interno per avviare, con la partecipazione delle competenti ragionerie centrali, i connessi lavori, che andranno conclusi entro la fine del corrente anno.

A tale scopo, in coerenza con le disposizioni della legge n. 94 del 1997 sull'accorpamento dei Dicasteri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della legge n. 54 del 1997 sul trasferimento di funzioni ministeriali agli enti territoriali, e della legge n. 127 del 1997 sulla semplificazione del procedimento amministrativo, le amministrazioni dello Stato saranno contattate secondo il seguente ordine:

1) priorità primaria al Dicastero del tesoro, del bilancio e programmazione economica;

2) priorità secondaria ai Dicasteri non coinvolti dal decentramento di funzioni (affari esteri, beni culturali, commercio estero, difesa, finanze, grazia e giustizia, interno, poste e telecomunicazioni, pubblica istruzione, sanità, trasporti, università e ricerca scientifica);

3) successivamente saranno esaminati i Dicasteri le cui funzioni sono oggetto di delega per il decentramento agli enti territoriali (ambiente, industria, lavoro, lavori pubblici e politiche agricole);

4) da ultimo verrà trattata la Presidenza del Consiglio dei Ministri che è oggetto di radicali cambiamenti.

Si confida nella fattiva collaborazione delle amministrazioni interessate e si invitano le stesse a voler assicurare un cortese cenno di riscontro.

Il Ministro: CIAMPI

Nota tecnica.

La ricognizione e l'analisi dei servizi e delle funzioni delle amministrazioni pubbliche si articola nelle seguenti fasi:

1) Incontro di apertura lavori con il servizio di controllo interno.

In questa fase sono illustrate le modalità operative ed i criteri da seguire nell'analisi ricognitiva; a tal fine si segnala il seguente punto di contatto telefonico: 06/47613810-47614584.

2) Rilevazione delle attività delle amministrazioni.

Nell'ambito di ciascuna amministrazione, il servizio di controllo interno coordina l'individuazione delle specifiche funzioni e, alla scadenza concordata, comunica gli elementi ottenuti dalle rilevazioni all'ufficio analisi costi e rendimenti - Riforme bilanci dell'Ispettorato generale del bilancio della Ragioneria generale dello Stato.

3) Identificazione dei servizi.

La Ragioneria generale dello Stato analizza la documentazione pervenuta e procede alla identificazione dei servizi interagendo, se necessario, con il servizio controllo interno cui sarà consegnata la lista dei servizi individuati in tempo utile affinché si possa pervenire alla successiva fase di validazione dei servizi con le osservazioni dell'amministrazione.

4) Validazione dei servizi.

In questa fase vengono discussi i servizi individuati e sono recepite le eventuali osservazioni dell'amministrazioni per la definitiva validazione dei medesimi.

5) Definizione dei macroservizi e loro collegamento a funzioni e finalità.

In una visione di insieme, la Ragioneria generale dello Stato verifica, la omogeneità dei servizi individuando, nel contempo, i macroservizi per poterli collegare con le funzioni e le finalità definite.

6) Riunione finale.

Sono illustrati al Servizio controllo interno i servizi, i macroservizi e la struttura delle funzioni e finalità definite del dicastero di pertinenza.

Per la rilevazione delle attività svolte dalle singole amministrazioni, la Ragioneria generale dello Stato consegna un'apposita modulistica, opportunamente predisposta per l'acquisizione delle necessarie informazioni.

97A6866

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 3 settembre 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1777,00
ECU	1917,03
Marco tedesco	975,84
Franco francese	290,00
Lira sterlina	2826,32
Fiorino olandese	866,24
Franco belga	47,261
Peseta spagnola	11,572
Corona danese	256,31
Lira irlandese	2603,84
Dracma greca	6,200
Escudo portoghese	9,627
Dollaro canadese	1284,33
Yen giapponese	14,669
Franco svizzero	1183,40
Scellino austriaco	138,67
Corona norvegese	235,97
Corona svedese	225,44
Marco finlandese	324,52
Dollaro australiano	1295,43

97A6962

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per l'identificazione dei metalli preziosi recanti il marchio «1638 VI»

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Teorema Bijoux S.n.c., con sede in Vicenza, via Pasi n. 41, assegnataria del marchio «1638 VI» ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quattro punzoni.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

97A6885

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 2004 in data 30 giugno 1997, la giunta regionale ha nominato il dott. Mauro Pavan, con studio in Trieste, via Imbriani n. 4, liquidatore della «Carton Gess - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, in sostituzione della sig.ra Enerina Mancosu.

Con deliberazione n. 2231 in data 18 luglio 1997, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile della «La Torre di Villa Manin - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 13 giugno 1988 per rogito notaio dott. Giorgio Maraspin di Sedegliano, ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Francesca Laudicina, con studio in Udine, via del Ledra n. 52.

Con deliberazione n. 2234 in data 18 luglio 1997, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «I.C.T. Iniziativa cooperativa triestina a r.l. servizi vari», con sede in Trieste, costituita il 31 luglio 1990 per rogito notaio dott. Livio Vicchioni di Trieste, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Bussani Roberto, con studio in Trieste, via Verga, 1.

97A6886

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ...... L. 440.000
- semestrale ...... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ...... L. 360.000
- semestrale ...... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ...... L. 100.000
- semestrale ...... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ...... L. 92.500
- semestrale ...... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ...... L. 236.000
- semestrale ...... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ...... L. 92.000
- semestrale ...... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ...... L. 231.000
- semestrale ...... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ...... L. 950.000
- semestrale ...... L. 514.000

Tipo F1 - *Abbonamento ai fascicoli della serie* generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali *(escluso tipo A2)*:
- annuale ...... L. 850.000
- semestrale ...... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo *spese per* imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 410.000
Abbonamento semestrale	L. 245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 0 6 0 9 7 *

L. 1.500